Dissesto idrogeologico

22 febbraio 2021

Nella legislatura in corso è stata modificata la *governance* del settore ed è stato approvato un piano nazionale che prevede risorse per il triennio 2019-2021 pari a circa 10,9 miliardi di euro.

La materia del dissesto idrogeologico è stata inoltre oggetto di numerose disposizioni normative (principalmente contenute nelle leggi di bilancio) e sulla stessa verte un disegno di legge (c.d. CantierAmbiente) all'esame del Senato.

Le norme approvate nella legislatura in corso

Norme in materia di governance

Nella legislatura in corso, in seguito alla mancata riconferma della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, con il <u>D.L. 86/2018</u>, i relativi compiti sono stati trasferiti al Ministero dell'ambiente.

Successivamente, l'art. 40 del D.L. 109/2018 ha previsto l'istituzione di una cabina di regia, denominata "Strategia Italia" (a cui partecipa anche il Ministro dell'ambiente), avente il compito, tra gli altri, di verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico e vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.

Tale cabina di regia è stata istituita con il D.P.C.M. 15 febbraio 2019.

Con la <u>deliberazione 31 ottobre 2019, n. 17/2019/G</u>, trasmessa al Parlamento, la Corte dei conti ha esaminato le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (istituito nella scorsa legislatura dall'art. 55 della L. 221/2015), nonché dato conto del nuovo quadro introdotto dalle nuove disposizioni normative e regolamentari di cui al D.L. n. 86 del 12 luglio 2018, e ai DPCM del febbraio 2019 "che riconducono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le competenze in materia di dissesto". Informazioni aggiornate sull'utilizzo di tale fondo sono state fornite, nella seduta del 14 ottobre 2020, in risposta all' <u>interrogazione 4/04391</u>.

L'art. 4, comma 4, ultimo periodo, del <u>D.L. 32/2019</u>, come riscritto dall'art. 9 del D.L. 76/2020, prevede che le **modalità e** le **deroghe previste per i c.d. commissari sblocca-cantieri** (disciplinati dal medesimo articolo 4), salvo le eccezioni previste per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico.

L'art. 9 del D.L. 76/2020 reca (al comma 2) una modifica puntuale al comma 4 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 – che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi di vari soggetti per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 191/2009 – volta ad estendere tale facoltà di avvalimento anche alle medesime attività (di progettazione ed esecuzione) relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.

Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019

Con la legge di bilancio 2019 (<u>L. 145/2018</u>) sono state approvate diverse disposizioni finalizzate a mettere a disposizione risorse (anche) per la messa in sicurezza del territorio: si ricordano in particolare i commi 107-114, 122-123 e 126, 134-148, 171, 832-843, 1028-1030.

In estrema sintesi:

• i commi da 107 a 114 disciplinano l'assegnazione di **contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni**, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Il riparto delle risorse è stato effettuato con il D.M. Interno 10 gennaio 2019.

In materia sono intervenuti i commi 25 e 26 dell'art. 1 del D.L. 32/2019, che hanno differito i termini previsti dal programma di investimenti dei comuni istituito e finanziato dai commi 107-114 della L. 145/2018 e, per gli stessi comuni, nonché fatto salve le modalità di affidamento dei lavori "sottosoglia" previste dall'abrogato comma 912 della medesima legge di bilancio.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 107, l'art. 51, comma 1, del D.L. 104/2020 ha previsto l'avvio, dal 2021, di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, con uno stanziamento massimo di 1,9 miliardi fino al 2033 e 160 milioni dal 2034.

- i commi 122 e 123 prevedono l'istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, nonché per ulteriori finalità. A valere sulle risorse residue del suddetto Fondo, il comma 126 dispone l'istituzione di un ulteriore fondo, che viene finalizzato ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna.
- i commi da 134 a 148 (come modificati dalla legge di bilancio 2020) prevedono l'assegnazione ai comuni, al fine di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, contributi per un importo complessivo di circa 12.1 miliardi per il periodo 2021-2034;

In materia è intervenuto l'art. 4, comma 12- *bis*, del D.L. 32/2019, che ha aggiunto il comma 148- *bis* all'art. 1 della legge n. 145/2018 al fine di disporre l'applicazione della disciplina prevista dai commi 140-148, seppur limitatamente all'anno 2020, anche ai contributi da attribuire, sempre da parte del Ministero dell'interno, ai comuni per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio, pari a 400 milioni di euro, previsti dall'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). L'assegnazione di tale contributo, relativo all'esercizio 2020 e pari complessivamente a circa 400 milioni di euro, è stata disciplinata con il decreto 30 dicembre 2019. L'art. 46 del D.L. 104/2020 (c.d. decreto agosto) è poi intervenuto sulle disposizioni in questione, al fine di operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022), disciplinare l'utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Ulteriori modifiche riguardano la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse. Con il D.M. 5 agosto 2020 è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per l'anno 2021.

- il comma 171 prevede l'estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità anche (tra l'altro) alle esigenze progettuali di opere relative al dissesto idrogeologico;
- i commi da 832 a 843, tra l'altro, attribuiscono alle regioni **contributi per nuovi investimenti**, realizzabili in una serie di ambiti, tra cui quelli della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché della prevenzione del rischio idrogeologico;
- i commi 1028 e 1029 autorizzano la spesa complessiva di **2,6 miliardi di euro** per il triennio 2019-2021, al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla **mitigazione del rischio idrogeologico** e all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della legge di bilancio) risulta ancora in corso o è terminato da non oltre 6 mesi.

Il riparto delle risorse è stato effettuato con il <u>D.P.C.M. 27 febbraio 2019.</u>, come modificato e integrato dal <u>D.P.C.M.</u> <u>11 luglio 2019</u>. Successivamente le risorse sono state rimodulate con il <u>D.P.C.M. 9 gennaio 2020</u>. Successivamente è intervenuto il <u>D.P.C.M. 21 ottobre 2020</u>.

 il comma 1030 dispone che, per far fronte alle esigenze di contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2021. Nella medesima legge di bilancio sono altresì contenute disposizioni finalizzate a prevedere e disciplinare un **credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali** per una serie di interventi, tra cui quelli di prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico (commi 156-161).

Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020

Le principali disposizioni recate dalla legge di bilancio 2020 (<u>L. 160/2019</u>) in materia di contrasto al dissesto idrogeologico sono contenute:

- nei commi 29 e seguenti, che prevedono l'assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in varie materie, ivi compresi interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 sono state incrementate di 500 milioni di euro dall'art. 47 del D.L. 104/2020;
 In attuazione delle citate disposizioni sono stati emanati i decreti ministeriali 14 gennaio 2020 e 30 gennaio
 - In attuazione delle citate disposizioni sono stati emanati i decreti ministeriali 14 gennaio 2020 e 30 gennaio 2020. Si ricorda altresì che i termini previsti dai commi 32 e 34 per l'esecuzione dei lavori e l'eventuale revoca dei contributi sono stati prorogati dall'art. 51, comma 1-bis, del D.L. 104/2020.
- nei commi 38 e 66 che intervengono sulla disciplina, dettata dai commi 134-148 della legge di bilancio 2019, al fine precipuo di **incrementare** di 3,9 miliardi di euro **gli stanziamenti** per la concessione dei contributi, includere l'efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili, e modificare i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi;
- nei commi 44-46, che istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per **investimenti nei comuni**, con una dotazione complessiva di 4 miliardi di euro (400 milioni per ciascuno degli anni 2025-2034), nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali;
- nei commi 51-58 (come modificati e integrati dall'art. 45 del D.L. 104/2020), che prevedono l'assegnazione agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite complessivo di 2,78 miliardi per il periodo 2020-2031;

In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati il <u>D.M. Interno 31 dicembre 2019</u>, recante "Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza" e il <u>D.M. 31 agosto 2020</u>, con cui si è provveduto alla successiva assegnazione. Successivamente è stato emanato il <u>D.M. Interno 10</u> <u>dicembre 2020</u> recante "Approvazione della modalita' di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2021, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza".

 nel comma 74, che per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, assegna alla regione Valle d'Aosta un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il triennio 2020-2022.

Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021

Le principali disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 (<u>L. 178/2020</u>) in materia di contrasto al dissesto idrogeologico sono contenute:

- nel comma 700, che autorizza, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020
 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al
 fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla
 ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata;
- nei commi da 701 a 704 che, al fine dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico, sono volte a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con durata non superiore al 31 dicembre 2021. Per tale fine viene prevista l'istituzione di un apposito fondo con una

dotazione di 35 milioni di euro per il 2021;

- nel comma 742, che incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia;
- nei commi 781 e 782 che, al fine di far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna, prevedono l'istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati;
- nel comma 809, che interviene sulla disciplina recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di forniture;
- nel comma 949, che proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati da eventi calamitosi, tra i quali gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena) e gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito diverse province venete).

Ulteriori disposizioni

L'articolo 24-quater del D.L. 119/2018 (c.d. decreto fiscale), al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Tale fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.

Al riparto delle risorse tra le regioni si è provveduto con il <u>D.P.C.M.</u> <u>4 aprile 2019</u>. Successivamente è intervenuto il <u>D.P.C.M.</u> <u>21 ottobre 2020</u>.

Ulteriori misure per la messa in sicurezza di edifici e del territorio sono recate dagli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter* del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri), nonché dagli articoli 30 e 33 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita).

L'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 32/2019, aggiunge il comma 148-bis all'art. 1 della legge di bilancio 2019 (di cui si è già dato conto), mentre il successivo art. 4-bis reca modifiche alle disposizioni della legge di bilancio 2018 (commi 853-862, v. infra) riguardanti i contribuiti erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti, al fine di consentire ai comuni beneficiari dei contributi previsti per l'anno 2018 di portare a compimento le opere previste.

L'articolo 4-*ter* del D.L. 32/2019 ha previsto la nomina di un **Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso**, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2021). E' inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l'eventuale nomina di due sub-commissari e l'istituzione di una cabina di coordinamento. Per il funzionamento della struttura commissariale e per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa complessiva di 123,5 milioni nel triennio 2019-2021. Sono inoltre dettate, tra l'altro, disposizioni specifiche per la captazione delle acque.

L'articolo 30 del <u>D.L. 34/2019</u> disciplina l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e **sviluppo territoriale sostenibile**.

Il comma 1 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, l'assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. I successivi commi 14-bis e 14-ter hanno dettato disposizioni per stabilizzare, a decorrere dal 2020, i contributi a favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

L'assegnazione dei contributi per il 2019 è avvenuta con il <u>decreto 14 maggio 2019 del Ministero dello sviluppo economico</u>. L'assegnazione dei contributi per il 2020, prevista dai citati commi 14- *bis* e 14- *ter* dell'art. 30, è

avvenuta rispettivamente con il <u>D.M. Sviluppo economico 2 luglio 2020</u> e con il <u>D.M. Interno 14 gennaio 2020</u>. La proroga dei termini previsti dai citati commi è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 119- *bis* e dall'art. 114 del D.L. 34/2020.

L'articolo 33 del medesimo decreto-legge, intervenendo in materia di facoltà assunzionali delle Regioni, ha stabilito che le Regioni possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale, nella finalità perseguita dalla nuova disciplina assunzionale di interesse regionale di favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni ambiti, tra cui la mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale.

Ulteriori disposizioni sono recate dall'art. 4-bis del <u>D.L. 111/2019</u>, che istituisce, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un Fondo volto a incentivare **interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento** attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021. Il fine è quello di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese.

Da segnalare altresì l'art. 213-bis del D.L. 34/2020 che, al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto nel 2026, attribuisce al **Comune di Taranto** un contributo di **4 milioni di euro per il 2020**, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei giochi.

Si ricorda inoltre l'art. 54 del D.L. 76/2020, che reca misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico. In particolare l'articolo reca alcune modifiche alla disciplina sulle attribuzioni dei Presidenti delle regioni, subentrati ai Commissari straordinari, in materia di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Esso consente, inoltre, lo svolgimento di Conferenze di servizi con modalità telematiche ai fini della programmazione relativa al Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. Viene inoltre prevista l'attribuzione di alcune facoltà alle Autorità distrettuali di bacino, nelle more dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI).

Da segnalare anche gli articoli 47 e 51 del D.L. 104/2020.

L'art. 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (nuovo comma 29-bis dell'art. 1 della L. 160/2019).

L'art. 51, comma 1, per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 107, della L. 145/2018. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

I successivi commi da 1-ter a 1-septies introducono una disciplina che, al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, prevede la riduzione all'1% fino al 31 dicembre 2020 dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all'imboschimento.

Si segnala altresì che, nel corso della legislatura, sono stati emanati i **provvedimenti di attuazione relativi a disposizioni approvate nella legislatura precedente** e finalizzate al finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio.

E' il caso, ad esempio del <u>D.M. Interno 19 ottobre 2018</u>, recante "Contributo ai comuni, compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico", e del <u>decreto 18 novembre 2019</u>, attuativi dell'art. 41-*bis* del D.L. 50/2017 (che per le finalità indicate ha previsto stanziamenti nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 25 milioni per il 2018 e di 30 milioni per il 2019).

Si ricordano, inoltre i decreti di attuazione (emanati in data 13 aprile 2018, 6 marzo 2019 e 30 dicembre 2019) delle disposizioni recate dai commi 853-862 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che hanno previsto l'assegnazione di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni per il 2019 e 400 milioni per il 2020.

Il piano nazionale

Con il <u>D.P.C.M. 20 febbraio 2019</u> è stato approvato il **Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico**, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. <u>Proteggitalia</u>).

Secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 1 del D.P.C.M. 20 febbraio 2019, tale piano (contenuto nell'allegato A al citato decreto) "persegue la formazione di un quadro unitario, ordinato e tassonomico, concernente l'assunzione dei fabbisogni, la ripartizione relativa ai suddetti ambiti e misure di intervento; la sintesi delle risorse finanziarie disponibili; la ripartizione dei carichi operativi e il piano delle azioni; il sistema di governance e delle collaborazioni istituzionali; il cronoprogramma delle attività; i risultati attesi, anche in termini di impatti e benefici sociali ed economici, una criteriologia più referenziata, conosciuta e maggiormente trasparente di selezione degli interventi; un sistema di reporting, monitoraggio e controllo di gestione, opportunamente potenziato, anche mediante alimentazione e integrazione delle banche dati esistenti". Lo stesso Piano è articolato "in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle amministrazioni competenti, che dovranno trovare sintesi preventiva e periodica verifica successiva nel livello più alto di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" (comma 4). Negli allegati al piano sono esposti "il prospetto ricognitivo analitico delle risorse finanziarie complessive concernenti la materia, recante il quadro composito delle risorse allocate e complessivamente disponibili" (allegato B) e "un documento recante linee guida in materia di semplificazione dei processi, rafforzamento organizzativo e della governance" (allegato C).

In particolare l'allegato B evidenzia un ammontare di risorse disponibili per il triennio 2019-2021 pari a circa 10,9 miliardi di euro.

L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 20 febbraio 2019, prevede inoltre la predisposizione di un piano stralcio 2019 "recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 3 miliardi di euro".

In attuazione di quanto previsto dal decreto di approvazione del Piano nazionale, con la <u>delibera CIPE 24</u> <u>luglio 2019, n. 35</u> è stato approvato il **piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili** individuati dal **Ministero dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, per l'ammontare complessivo di **315.1 milioni di euro**.

Nella delibera viene precisato che la copertura finanziaria di tale piano stralcio è assicurata nell'ambito delle risorse iscritte nell'anno finanziario 2019, anche in conto residui, sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con il <u>D.P.C.M. 2 dicembre 2019</u> è stato poi approvato il **piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019**, per un importo complessivo di **361,9 milioni di euro**, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014- 2020 stanziate a favore del piano operativo «Ambiente» e dei relativi *addendum*.

Tale approvazione, come specificato nell'art. 1 del decreto in questione, avviene "ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, e al fine di dare attuazione al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020 - Linea di azione 1.1.1 «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera» di cui alle delibere CIPE n. 55/2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018".

Utili elementi di informazione atti a fornire un inquadramento complessivo delle risorse del c.d. fondo investimenti e della programmazione prevista dal c.d. proteggltalia e dal citato piano operativo «Ambiente» sono contenuti nel **Doc. CCXL, n. 3**, recante "Relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (aggiornata al 15 settembre 2019)".

Si segnala inoltre la <u>risposta all'interpellanza 2/00878</u>, resa nella seduta del 7 agosto 2020, che fornisce **chiarimenti in merito ai costi effettivamente sostenuti** per l'unità di missione Italia Sicura e ai cantieri avviati e conclusi dal 1° giugno 2018 ad oggi.

Nella risposta all'interrogazione 5-05105, resa nella seduta del 2 dicembre 2020, il sottosegretario

all'ambiente, nel ricostruire le vicende della programmazione in materia di dissesto idrogeologico, ha sottolineato tra l'altro che "in applicazione dell'articolo 54, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020, è in corso la definizione del **Piano stralcio 2020** degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico rapidamente attivabili, a valere su risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente" e che "il Ministero dell'ambiente è attualmente impegnato, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, nell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Da tale attività di revisione normativa scaturiranno ulteriori semplificazioni procedurali che contribuiranno a velocizzare l'attuazione dei programmi d'intervento".

Dell'adozione di tale piano stralcio è stata data notizia con apposito <u>comunicato pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente</u>, secondo cui tale stralcio riguara "oltre 262 milioni per 119 interventi in tutta Italia, immediatamente esecutivi e cantierabili".

L'attività parlamentare

E' in corso d'esame, in sede redigente, presso la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, il <u>disegno di legge n. 1422</u> di iniziativa governativa recante "Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio - «Legge CantierAmbiente»" e dei disegni di legge congiunti nn. 216 e 993.

Si ricorda infine che il tema del dissesto idrogeologico è stato oggetto di numerosi atti di **sindacato ispettivo**; tra i più recenti si ricordano le interrogazioni <u>2/00878</u>, <u>4/04391</u> e <u>5/05105</u> (di cui si è dato conto nei paragrafo precedenti) e la <u>risoluzione 8/00092</u> sul rafforzamento dell'istituto dei **contratti di fiume**, approvata nella seduta del 18 novembre 2020.

Nel corso della <u>seduta di mercoledì 7 ottobre 2020</u> dell'Assemblea della Camera dei deputati, il **Ministro dell'ambiente** è intervenuto, nell'ambito della **informativa** sugli eventi calamitosi che hanno colpito il Piemonte e la Liguria, sulla questione del dissesto idrogeologico, sottolineando la fragilità di gran parte del territorio nazionale per caratteristiche geologiche, a cui contribuiscono gli attuali cambiamenti climatici e il governo del territorio. Il Ministro dell'ambiente ha, in particolare, sottolineato la valenza, per affrontare tali problematiche, degli interventi effettuati nel suo dicastero e delle azioni avviate con i comuni e le regioni, annunciando, tra l'altro, la presentazione del cosiddetto "collegato ambientale" nella prossima manovra di bilancio.

Da segnalare anche le **auzioni informali** svolte dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera, in videoconferenza, riguardanti:

- le <u>misure di contrasto al dissesto idrogeologico</u>, anche alla luce degli effetti causati dai recenti eventi metereologici nelle regioni settentrionali;
 - nonchè la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.